



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE LILLO	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NICOLARDI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE ROSA	LUISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] 2015  
spedito il 28/12/2015

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0682015 [redacted] 000 TARSU/TIA 2005  
contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

O [redacted] G [redacted]  
VIA [redacted] MILANO MI

difeso da:

SANCES MATTEO  
PIAZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° [redacted] 2015

UDIENZA DEL

07/04/2016 ore 09:30

N°

7068

PRONUNCIATA IL:

7 APR 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15 SET 2016

Il Segretario

[Signature]

**Fatto:**

Con Ricorso RGR 15 G O E M L C coniugi, rappresentati dall'Avv. Matteo Sances, ricorrono avverso intimazione di pagamento notificata da Equitalia a seguito della quale, previo rilascio di estratto di ruolo, apprendevano che tutte le cartelle in esso presenti, che erano state oggetto nel 2011 di ricorsi terminati con sentenza di accoglimento passata in cosa giudicata risultavano ancora iscritte a loro carico.

Eccepiscono quindi l'illegittimità e nullità dell'atto impugnato e l'illegittimità e scorrettezza del comportamento di Equitalia in dispregio del giudicato.

Si costituisce l'esattore che contesta quanto dedotto in ricorso, eccependo che la sentenza di accoglimento alla quale fa riferimento parte ricorrente attiene esclusivamente alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata a suo tempo da Equitalia, ma non ha annullato le cartelle.

Chiede che venga rigettato il ricorso con vittoria di spese.

**Motivi della decisione:**

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la sua regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente esattoriale che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, intimazione di pagamento, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.

Va quindi osservato nel merito che, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, in effetti sono state emesse tre sentenze di accoglimento, come risultante in atti, di cui due provinciali, la n. 306/11/2011 e la 5174/18/2014 che hanno annullato ruoli e cartelle, nonché una regionale, la 1920/28/2014 che ha accolto il ricorso di parte dei contribuenti, annullando



l'ultima cartella, con condanna alle spese. Tutte e tre le sentenze sono passate in cosa giudicata e dovevano quindi necessariamente comportare, previo immediato versamento delle spese liquidate in sentenza a favore dei contribuenti, l'altrettanto immediata cancellazione dei ruoli che, al contrario, comparivano ancora a carico degli odierni ricorrenti tanto da formulare e notificare loro l'intimazione di pagamento che qui si impugna, costringendoli quindi a proporre il nuovo ricorso, di cui alla presente pronunzia.

Illegittimo quindi si palesa l'atto impugnato, da ritenersi nullo, per carenza del presupposto di diritto, fin dalla sua emissione/notifica ai contribuenti. Va poi rilevata la mancanza di correttezza nel comportamento tenuto da Equitalia, che ha omesso l'applicazione di ben tre giudicati, nonché nella conduzione della presente fase contenziosa, essendosi costituita in giudizio per contestare, con motivazioni peraltro prive di fondamento in diritto e nel merito, le eccezioni di parte, anziché tentare di porre rimedio alle proprie censurabili inadempienze con l'annullamento dell'intimazione, in esercizio del proprio potere di autotutela.

Va quindi accolto il ricorso per i motivi fin qui dedotti.

Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre oneri di legge e contributo unificato, che la soccombente Equitalia dovrà versare alla parte ricorrente vittoriosa.

**P.Q.M.**

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO CONDANNANDO PARTE RESISTENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE IN FAVORE DEL RICORRENTE, LIQUIDATE IN COMPLESSIVI EURO DUEMILA/00, OLTRE ONERI DI LEGGE E CONTRIBUTO UNIFICATO.

Il Relatore



Il Presidente

